

STATUTO

**ASSISTENZA MODENESE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA ALLEGRI 207

Numero REA: MO - 425409

Codice fiscale: 03880710367

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Le spese per la costituzione della società cooperativa socia-	
	le, che ammontano, approssimativamente, ad Euro 1.600,00 (mil-	
	leseicento virgola zero zero) sono poste a carico della mede-	
	sima.	
	ARTICOLO 11 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	La Società Cooperativa sociale si dichiara costituita sotto la	
	piena osservanza delle norme contenute in questo atto, di	
	quelle stabilite nello Statuto Sociale che segue, dalla Legge	
	numero 381 dell'8 novembre 1991, e dal Decreto Legislativo nu-	
	mero 112 del 2017 in quanto compatibile ed applicabile.	
	Nello statuto sociale sono contenute le regole per l'ammissio-	
	ne di nuovi soci cooperatori, per il recesso e l'esclusione	
	dei partecipanti, per l'esercizio del diritto di voto, per il	
	funzionamento delle assemblee, dell'organo amministrativo e	
	del collegio sindacale, per lo scioglimento della cooperativa	
	e tutte le altre regole relative al funzionamento della coope-	
	rativa stessa.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	"ASSISTENZA MODENESE S.C.S. A R.L"	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE	
	La Società Cooperativa sociale costituita ai sensi all'artico-	
	lo uno, comma uno, lettera a), della legge 381/91 è denominata	
	"ASSISTENZA MODENESE Società Cooperativa Sociale a responsabi-	
	lità limitata" in breve "ASSISTENZA MODENESE S.C.S. A R.L."	
	Alla cooperativa si applicano le norme previste dall'atto co-	
	- 10 -	

	stitutivo, dal presente statuto, le disposizioni del codice	
	civile e delle leggi speciali in materia di società cooperati-	
	ve e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni che re-	
	golano le società a responsabilità limitata, in quanto compa-	
	tibili.	
	Articolo 2 - SEDE	
	La società ha sede nel Comune di Modena.	
	All'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese Competente ai sensi dell'ar-	
	ticolo 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo può trasferire la sede nell'ambito del	
	territorio dell'indicato Comune.	
	L'Assemblea delibera sul trasferimento della sede in altri Co-	
	muni nonché sull'istituzione e la soppressione di sedi secon-	
	darie.	
	Articolo 3 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2050 (duemilacinquanta)e potrà essere prorogata con deli-	
	berazione dell'Assemblea, nei modi disciplinati dal presente	
	Statuto e dalle norme vigenti in materia, salvo il diritto di	
	recesso per i soci dissenzienti.	
	Articolo 4 - SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria atti-	
	vità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere,	
	- 11 -	

	tramite la gestione della cooperativa, continuità di occupa-	
	zione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci, orientando la propria gestione al conseguimento dei para-	
	metri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'artico-	
	lo 2512 del Codice Civile.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi e può partecipare, ai sensi dell'articolo 2545-septies	
	Codice Civile, a gruppi cooperativi paritetici.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al movimento	
	cooperativo unitario italiano e, pertanto, essa potrà aderire	
	ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organi-	
	smi periferici ed alle sue articolazioni di categoria o setto-	
	re, nonchè ad altri organismi economici o sindacali che si	
	propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativi-	
	stiche, di lavoro o di servizi.	
	Articolo 5 - OGGETTO	
	Ai sensi dell'articolo uno, comma uno, lettera A) della legge	
	numero 381 dell'8 novembre 1991, la Cooperativa ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio sanitari ed educativi, socio assi-	
	stenziali e riabilitativi.	
	- 12 -	

	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma asso-	
	ciata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali per i soci.	
	Considerata l'attività mutualistica della società Cooperativa,	
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre de-	
	terminati, la Cooperativa intende perseguire i propri scopi	
	esercitando la gestione di servizi sanitari, socio - sanitari	
	ed educativi, senza fine di lucro, così come definiti dall'ar-	
	ticolo uno, comma uno, lettera a), della legge 381/91 e preci-	
	samente svolgendo le seguenti attività:	
	a) organizzazione e gestione diretta ed indiretta , di servizi	
	di assistenza sociale , anche domiciliare , con interventi in-	
	fermieristici ed igienico sanitari ad anziani, degenti, perso-	
	ne diversamente abili ed alle famiglie, ed a tutti i servizi	
	complementari ed accessori ad essi, compreso gli interventi di	
	supporto psicologico , pedagogico e medico.	
	b) L'assistenza sociale domiciliare, compresa la consulenza e	
	la formazione degli addetti e delle badanti.	
	c) Organizzazione e gestione , diretta ed indiretta , di ser-	
	vizi di assistenza di base , educativa e riabilitativa , anche	
	in forma domiciliare ad anziani, degenti persone diversamente	
	abili, con limiti fisici e/o psichici, a persone , anche mino-	
	ri, in stato di disagio, e dei servizi complementari ed acces-	
	- 13 -	

	sori ad essi.	
	d) L'organizzazione e la gestione , diretta ed indiretta , di	
	assistenza diurna e notturna anche di pasti a degenti in	
	strutture ospedaliere;	
	e) La gestione, diretta ed indiretta, di case famiglia, case	
	di cura, strutture protette residenze assistenziali, centri	
	diurni, comunità alloggio e appartamenti protetti ed ogni al-	
	tra tipologia e servizio di riabilitazione degli anziani.	
	f) la gestione di centri socio-riabilitativi, assistenziali ,	
	terapeutici, ed educativi, sia residenziali che diurni, , vol-	
	te all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fi-	
	sica e sociale di soggetti anche minori con handicap fisici e	
	sensoriali.	
	g) la gestione di servizi residenziali diurni, domiciliari,	
	volti alla riabilitazione sociale, educazione , assistenza , e	
	cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio (tossico-	
	dipendenti, carcerati, extracomunitari con difficoltà di inte-	
	grazione)	
	h) la gestione di servizi di accompagnamento, trasporto e simi-	
	li, per bambini, anziani, infermi, persone diversamente abili,	
	e soggetti in stato di bisogno.	
	i) la fornitura di tutti gli articoli , ausili e materiali,	
	atti ed idonei alla realizzazione dell'oggetto sociale.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme,	
	di legge, la società cooperativa può compiere tutti gli atti	
	- 14 -	

	ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale:così in breve puo' porre in essere opera-	
	zioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, e fi-	
	nanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali	
	, anche a favore di terzi, e quale terza datrice di ipoteca.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Può assumere direttamente o per interposta persona interessen-	
	ze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo ana-	
	logo od affine al proprio, ove cio' sia ritenuto necessario o	
	utile dagli amministratori.	
	La società puo' richiedere agevolazioni in campo finanziario e	
	contributivo a valere su leggi nazionali e regionali, nessuna	
	esclusa.	
	La cooperativa potrà stipulare polizze assicurative a favore	
	del presidente e/o amministratore e/o soci e a terzi.	
	La cooperativa potrà accedere a mutui , finanziamenti e pre-	
	stiti in genere, anche ipotecari, per il finanziamento della	
	gestione sociale, ricevere e prestare fidejussioni e garanzie	
	in genere da parte di terzi.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	nessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	- 15 -	

	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale , ai	
	sensi della legge del 31 Gennaio 1992 n 59 e successive modi-	
	ficazioni.	
	La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci,finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono defi-	
	nite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea socia-	
	le.	
	La cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla	
	facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività	
	di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a coope-	
	rative in possesso di determinati requisiti, appositamente au-	
	torizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni	
	di cui all'art 2529 del codice civile alle condizioni e nei	
	limiti ivi previsti.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio, dei soci, potrà istituire una	
	- 16 -	

	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, ap-	
	provato dall'assemblea, per la raccolta dei prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiun-	
	gimento dell'oggetto sociale . E' in ogni caso esclusa ogni	
	attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa si	
	avvarrà di tutte le provvidenze e le agevolazioni di legge	
	previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici	
	settori di attività nei quali opera.	
	Articolo 6 - REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci deve essere rispettato il principio della parità di tratta-	
	mento.	
	I rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da	
	regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti al-	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i	
	soci. Detti regolamenti sono predisposti dagli amministratori	
	e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le	
	assemblee aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costi-	
	tutivo.	
	Articolo 7 - SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non può mai essere infe-	
	riore al minimo di legge; esso può essere compreso tra tre e	
	nove esclusivamente se tutti i soci sono persone fisiche.	
	Possano essere soci:	
	- 17 -	

	- le persone fisiche, di maggiore età e giuridicamente capaci,	
	in possesso dei titoli idonei allo svolgimento dell'attività	
	propria della Cooperativa e che, per le loro capacità effetti-	
	ve di lavoro, attitudini e specializzazioni professionali,	
	possano partecipare all'esercizio dell'impresa sociale ed al	
	suo sviluppo;	
	- le persone giuridiche o le imprese che svolgono attività	
	connesse e/o accessorie all'attività propria della Cooperati-	
	va;	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	E' consentita l'ammissione quali soci di soggetti che svolgono	
	attività tecnico-amministrativa, nel numero strettamente ne-	
	cessario al buon funzionamento della Cooperativa e comunque	
	nei limiti di legge.	
	Sono ammessi soci volontari, che prestano la loro opera gra-	
	tuitamente in conformità a quanto consentito dalla Legge 8 no-	
	vembre 1991 numero 381. Il numero dei soci volontari non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci vo-	
	lontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	Sono ammessi soci sovventori nel rispetto della legge vigente	
	in materia.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di	
	assistenza e di consulenza in conformità a quanto consentito	
	- 18 -	

	dalla Legge 8 novembre 1991 numero 381.	
	Nei limiti di legge possono altresì essere ammessi alla Coope-	
	rativa soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di	
	debito, ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori.	
	Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate in	
	tema di soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condi-	
	zioni di trasferimento.	
	Non possono essere soci i falliti, gli incapaci, e coloro che	
	esercitino in proprio imprese identiche o affini a quella	
	esercitata dalla Cooperativa.	
	Articolo 8 - AMMISSIONE DEI SOCI	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio,	
	attività identiche o affini a quella della Cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con	
	quella della cooperativa stessa.	
	È fatto pure divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente	
	ad altre cooperative o associarsi a società che esplicino at-	
	tività concorrente o in contrasto con quella della Cooperati-	
	va.	
	È altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza o	
	in contrasto con la Cooperativa.	
	- 19 -	

	A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	L'aspirante socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione di nome, cognome, domicilio, cittadinanza,	
	data di nascita e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della specializzazione lavorativa o dei titoli	
	accademici idonei per lo svolgimento degli scopi sociali;	
	c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, che non	
	dovrà comunque essere inferiore, nè superiore ai limiti fissati	
	dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se l'aspirante è una persona giuridica, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere, oltre a quanto previsto dai punti b),	
	c) e d) e di cui innanzi, le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui innanzi, delibera sulla domanda ed il socio dovrà ef-	
	- 20 -	

	fettuare il versamento di cui all'articolo che segue.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel Libro Soci. L'eventuale riget-	
	to della domanda deve essere motivato e comunicato all'intere-	
	ressato.	
	Articolo 9 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	· del capitale sottoscritto;	
	· della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione, nella misura che	
	sarà fissata ogni anno dall'Assemblea;	
	· del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Articolo 10 - DOMICILIO DEI SOCI	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci tenuto a cura dell'organo	
	amministrativo. La variazione del domicilio del socio ha ef-	
	fetto dopo cinque giorni dalla ricezione della relativa comu-	
	- 21 -	

	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a mano	
	all'organo amministrativo che provvederà senza indugio ad ef-	
	fettuare la relativa annotazione nel libro soci.	
	Articolo 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, morte ed esclusione	
	ovvero per fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio	
	è diverso dalla persona fisica e in tutti casi previsti dalle	
	leggi vigenti.	
	Le deliberazioni motivate prese in materia di recesso, ed	
	esclusione debbono essere comunicate dagli amministratori ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritor-	
	no.	
	Articolo 12 - RECESSO	
	Il recesso è consentito in tutti i casi previsti dal presente	
	statuto, dalle disposizioni di legge in materia di società	
	cooperative e dalle norme in tema di società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili, nonché qualora si verifichi	
	la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione.	
	Il recesso non può mai essere parziale.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono moti-	
	vi che, a norma della legge e del presente statuto, legittima-	
	no il recesso.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	- 22 -	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusu-	
	ra dell'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 2532 Co-	
	dice Civile.	
	Articolo 13 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non ottemperi alla disposizione del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-	
	no la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perso i requisiti per	
	l'ammissione;	
	c) che svolga attività contraria od incompatibile con gli in-	
	teressi sociali;	
	d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla Cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'inserzione nel Libro Soci,	
	- 23 -	

	da farsi a cura degli amministratori con lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Articolo 14 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, la società continuerà con i suoi	
	aventi causa, purchè in possesso dei requisiti necessari	
	all'ammissione, e sempre che gli stessi non preferiscano il	
	rimborso della quota secondo le disposizioni del successivo	
	articolo 15 (quindici).	
	Qualora più eredi subentrino nella quota del socio defunto,	
	gli stessi devono nominare un rappresentante comune.	
	Articolo 15 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA	
	I soci receduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti, hanno	
	soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale effet-	
	tivamente versate.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale avviene lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	- 24 -	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 16 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai confe-	
	rimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quo-	
	te indivisibili del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	- dall'eventuale fondo per il potenziamento aziendale costi-	
	tuito dai conferimenti dei soci sovventori;	
	- dalla riserva legale;	
	- da eventuali ulteriori riserve, costituite con decisione dei	
	soci e/o previste dalla legge.	
	Articolo 17 - VINCOLI E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI	
	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pe-	
	gno o a vincoli volontari.	
	Le quote sociali non possono essere trasferite a terzi con at-	
	to inter vivos se la cessione non è preventivamente autorizza-	
	ta dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota, pertanto,	
	- 25 -	

	deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante	
	lettera raccomandata a mano; la decisione dell'organo ammini-	
	strativo, che se negativa deve essere motivata, deve essere	
	comunicata al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende	
	accordata, il socio può liberamente trasferire la propria quo-	
	ta con effetto nei confronti della società, la quale è obbli-	
	gata ad iscrivere nel Libro Soci l'acquirente, sempre che lo	
	stesso sia in possesso dei requisiti previsti per divenire so-	
	cio.	
	Articolo 18 - REMUNERAZIONE DEI SOCI E DEVOLUZIONE DEL	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità e, pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi, in misura supe-	
	riore a quanto previsto dalla legge vigente ai fini del rico-	
	noscimento dei requisiti mutualistici;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto dai divi-	
	dendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci duran-	
	te la vita sociale;	
	d) è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della	
	- 26 -	

	Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, in favore	
	dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Articolo 19 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo	
	richiedano, entro il maggior termine previsto dalla legge.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992 numero 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te;	
	- 27 -	

	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari,	
	sempre in misura non superiore al limite stabilito dalla legge	
	per le cooperative a mutualità prevalente;	
	f) ad altre riserve statutarie o volontarie.	
	E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai so-	
	ci durante la vita della società.	
	Articolo 20 - RISTORNI	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla	
	destinazione delle somme appostate in bilancio a titolo di ri-	
	storno. L'attribuzione dei ristorni ai soci deve essere effet-	
	tuata in proporzione alla quantità e qualità dei rapporti mu-	
	tualistici e rispettare il principio della parità di tratta-	
	mento.	
	ARTICOLO 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su deci-	
	sione dei soci in sede della nomina:	
	a. da un consiglio di amministrazione composto di un numero da	
	tre a cinque amministratori secondo il numero determinato dai	
	soci al momento della nomina, che potranno essere scelti anche	
	tra soci non operatori nei limiti imposti dall'articolo 2542	
	del Codice Civile;	
	- 28 -	

	b. da tre o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti	
	o da esercitarsi a maggioranza; in tal caso, resta ferma la	
	necessità da parte degli amministratori di costituire il con-	
	siglio di amministrazione e di riunirsi nelle forme di cui in	
	seguito quando si decide su materie riservate dalla legge o	
	dallo statuto inderogabilmente al consiglio di amministrazio-	
	ne.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di ammini-	
	strazione.	
	La maggioranza dei componenti l'organo amministrativo è scelta	
	tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai so-	
	ci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo de-	
	terminato, non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e scade	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Agli amministratori spettano i rimborsi delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio, oltre eventuali compensi decisi	
	dai soci.	
	Articolo 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi	
	non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vice presidente	
	- 29 -	

	che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimen-	
	to.	
	Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, quando	
	il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario,	
	quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica, oppure da almeno due sindaci, il consiglio	
	di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione, che può essere anche diverso dalla sede so-	
	ciale, purchè sito in Italia, ovvero in altro Paese membro	
	dell'Unione Europea.	
	Di regola la convocazione è fatta - a mezzo lettera raccoman-	
	data, telefax o messaggio di posta elettronica - almeno cinque	
	giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il	
	termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.	
	In difetto di valida convocazione, sono comunque valide le	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione quando siano presen-	
	ti tutti i membri del Consiglio e tutti i sindaci, se nomina-	
	ti, e nessuno si opponga alla discussione.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, in	
	sua assenza, dal vice presidente, qualora sia stato nominato,	
	o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designa-	
	to dal consiglio stesso.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria	
	la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli in-	
	- 30 -	

	tervenuti.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attri-	
	buzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi	
	membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i	
	limiti della delega. Non possono essere delegate le attribu-	
	zioni indicate nell'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e	
	quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le	
	cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministra-	
	tore delegato sono cumulabili.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comi-	
	tato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che,	
	trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono	
	firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in	
	volta anche tra estranei al consiglio.	
	Il signor BARALDI GIULIANO viene incaricato quale soggetto re-	
	sponsabile preposto alla gestione del personale dipendente ed	
	ai rapporti con enti ed uffici previdenziali e/o fiscali.	
	Articolo 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazio-	
	ne della società, secondo quanto stabilito dall'assemblea,	
	senza limitazione alcuna, ed ha la facoltà di compiere tutti	
	gli atti che ritenga necessari od opportuni per il raggiungi-	
	mento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la leg-	
	- 31 -	

	ge o il presente statuto riservano all'assemblea.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della no-	
	mina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,	
	ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attri-	
	buiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza	
	di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle	
	modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti po-	
	teri s'intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente	
	tra loro. Si applicano gli articoli 2257 e 2258 Codice Civile,	
	ma la decisione di cui al terzo comma dell'articolo 2257 Codi-	
	ce Civile e al secondo comma dell'articolo 2258 Codice Civile	
	è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per	
	teste.	
	Possono essere nominati direttori, istitutori o procuratori per	
	il compimento di determinati atti o categorie di atti, deter-	
	minandone i poteri.	
	Articolo 24 - RAPPRESENTANZA	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre-	
	sentanza della società spetta al presidente del consiglio di	
	amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nomina-	
	ti, nei limiti della delega conferita.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza	
	della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiunta-	
	mente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede	
	- 32 -	

	di nomina i poteri di amministrazione.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	La rappresentanza della società in liquidazione spetta all'or-	
	gano liquidatorio.	
	Articolo 25 - CONTROLLO	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione	
	societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto	
	di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con	
	decisione dei soci tra i revisori contabili iscritti nel Regi-	
	stro istituito presso il Ministero di Giustizia.	
	Il Collegio Sindacale potrà essere nominato anche al di fuori	
	dei casi in cui sia obbligatorio per legge; in tal caso, in	
	alternativa, potrà essere nominato un Revisore iscritto nel	
	Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.	
	Al Collegio Sindacale, se nominato, spetta anche il controllo	
	contabile.	
	Per la nomina, il funzionamento e la retribuzione del Collegio	
	Sindacale e/o del Revisore si rinvia a quanto stabilito dalle	
	disposizioni in tema di società a responsabilità limitata, in	
	quanto compatibili.	
	Articolo 26 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	- 33 -	

	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare.	
	Articolo 27 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito del terri-	
	torio italiano.	
	L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera rac-	
	comandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal Li-	
	bro Soci.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;	
	nell'avviso di convocazione può essere prevista una data dif-	
	ferente per la seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si repu-	
	ta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se	
	nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti in discussione.	
	- 34 -	

	Articolo 28 - DIRITTO DI INTERVENTO; DIRITTO DI VOTO;	
	RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	Libro Soci; hanno diritto di voto i soci iscritti nel Libro	
	Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i	
	versamenti.	
	Ogni socio persona fisica ha un voto, qualunque sia la quota	
	sottoscritta; ciascun socio persona giuridica non può avere	
	più di cinque voti.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai	
	portatori di strumenti di finanziamento secondo quanto stabi-	
	lito con la deliberazione che ne determina l'emissione.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	cinque soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante; essa sarà conservata a cura della	
	società.	
	La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori,	
	ai sindaci o al revisore, se nominati.	
	Articolo 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal presidente del con-	
	siglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di	
	età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assem-	
	blea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	- 35 -	

	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	ARTICOLO 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta	
	dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convoca-	
	zione qualunque sia il numero dei presenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presen-	
	ti.	
	Nei casi previsti dall'articolo 2479, secondo comma, numeri 4	
	e 5 del Codice Civile, è comunque richiesto il voto favorevole	
	di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti di cui	
	dispongono tutti i soci.	
	Restano, comunque, salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	ARTICOLO 31 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal	
	notaio.	
	- 36 -	

	Il verbale deve essere redatto nelle forme e con le modalità	
	previste dalla legge e, anche se redatto per atto pubblico,	
	deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	ARTICOLO 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone il numero e i poteri.	
	ARTICOLO 33 - DEVOLUZIONE	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale so-	
	ciale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devo-	
	luto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ot-	
	temperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) del codi-	
	ce civile.	
	ARTICOLO 34 - REGOLAMENTI INTERNI	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società ed i	
	rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da Re-	
	golamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministra-	
	zione e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggio-	
	ranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi rego-	
	lamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	- 37 -	

	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal	
	Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il	
	quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomi-	
	na. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del de-	
	creto legislativo 17 gennaio 2003, numero 5.	
	Articolo 36 - DISPOSIZIONI APPLICABILI	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente e, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, in	
	quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità	
	limitata, nonché le disposizioni di cui alla Legge numero 381	
	dell'8 novembre 1991, e dal Decreto Legislativo numero 112 del	
	2017, quest'ultimo in quanto compatibile ed applicabile.	
	Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali, da	
	- 38 -	

[illegible]

Io sottoscritta Dottoressa Riccarda Meccheri Notaio in Modena, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Modena, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale dell'atto, su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 che si trasmette ad uso C.C.I.A.A.
MODENA, 9 SETTEMBRE 2019
Firma digitale RICCARDA MECCHERI - Notaio.